

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - donne - diritto alla conservazione del posto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22720 del 28/09/2017

Lavoratrice madre - Licenziamento - Divieto - Deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale - Cessazione dell'attività di un reparto dell'azienda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22720 del 28/09/2017